



## CITTA' DI ALBENGA

### ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **43**

SEDUTA DEL **26.06.2020**

#### REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGROALIMENTARI E TRADIZIONALI LOCALI E ISTITUZIONE DELLA DENOMINAZIONE COMUNALE "DE.CO" - APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventi, addì ventisei del mese di giugno, alle ore 20.25 in Albenga, nel Civico Palazzo e nella consueta sala delle adunanze, previa convocazione nei modi e termini di legge e con l'annuncio dato, secondo la storica tradizione, col suono del Civico Campanone, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria a porte chiuse di prima convocazione.

Assume l'ufficio di Presidente il Consigliere Diego DISTILO.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Anna NERELLI.

Risultano presenti, oltre al Sindaco Sig. Riccardo TOMATIS, i Consiglieri Signori:

		PRESENTE			PRESENTE
1)	CALLERI Gerolamo	SI	9)	MINUCCI Riccardo Ettore	SI
2)	CALLERI Ilaria	SI	10)	MUNI' Vincenzo	SI
3)	CANGIANO Giorgio	SI	11)	PORRO Cristina	SI
4)	CIANGHEROTTI Eraldo	SI	12)	RADIUK Raiko	SI
5)	DISTILO Diego	SI	13)	RAMO' Claudia	SI
6)	GAIA Marta	SI	14)	SECCO Mirco	SI
7)	GUERRA Emanuela	SI	15)	TOMATIS Roberto	SI
8)	ISOLERI Martina	SI	16)	VIO Camilla	SI

Risultano, inoltre, presenti il Vice Sindaco PASSINO Alberto e gli Assessori: PELOSI Silvia, POLLIO Giovanni, VANNUCCI Mauro e VESPO Concetta.

Relazione sull'argomento il consigliere Ilaria CALLERI (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Allora prima di parlare volevo passare alla Segretaria Generale due allegati che per un disguido non sono stati inseriti durante la convocazione, ma che comunque questa mattina sono stati inviati a tutti.

Sono a presentarvi la pratica che è in oggetto che è il nuovo regolamento perché prima non esisteva della De.Co. ovvero il regolamento per la valorizzazione delle attività agroalimentari e tradizionali locali dove De.Co. sta per denominazione comunale che è stato condiviso con tutte le associazioni di categoria dell'agricoltura e del commercio.

E' un documento attraverso il quale vengono riconosciuti i prodotti ad alto livello storico per le tradizioni locali, nonché i soggetti privati e giuridici che effettuano queste produzioni.

E' un vero e proprio riconoscimento pubblico che testimonia le eccellenze locali il cui obiettivo è la valorizzazione territoriale. Il legame con il territorio è infatti da considerarsi come requisito necessario indispensabile tra i requisiti di una De.Co.

Per prodotto De.Co. si può intendere un prodotto agroalimentare, uno gastronomico, una ricetta, ma anche un prodotto dell'artigianato, di una festa, di una sagra oppure ancora una tecnica particolare che sia di allevamento o di coltivazione, tutto purché caratteristico del territorio.

Il riconoscimento di una De.co. da parte del Comune non è comunque da intendersi né come marchio di qualità e né di certificazione, ma i prodotti De.Co. devono essere considerati e sono considerati come testimonianze del territorio.

Nel nostro caso ovviamente del territorio albenganese e noi come Amministrazione riteniamo che debba essere valorizzato, abbiamo intenzione di farlo attraverso manifestazioni promozionali, comunicazioni, etc..

In quest'ottica la De.Co. può essere considerata come un biglietto da visita di una comunità sulla quale si può operare per salvaguardare l'identità del territorio.

I prodotti che otterranno la De.Co. di fatto sono e saranno prodotti meritevoli di valorizzazione che costituiscono una risorsa per il loro valore economico, ma anche costituiscono un'attrattiva turistica.

La nostra Amministrazione crede molto nella valorizzazione del territorio anche ai fini di promozione turistica che passa anche attraverso la tutela dei prodotti tipici e del patrimonio di tradizioni, in particolar modo e principalmente attraverso di sicuro il segmento delle attività agroalimentari.

La De.Co. può e deve essere uno strumento di promozione della nostra città nell'ambito del turismo enogastronomico e di quello di tipo esperienziale che prima del covid19 erano in forte crescita, in quanto sono tipi di turismo che fanno unire alla qualità dei paesaggi e all'offerta diffusa del territorio, la qualità dei nostri prodotti e dei nostri sapori.

L'obiettivo infatti è quello di puntare sempre di più ad incrementare il turismo enogastronomico che costituisce una vera e propria risorsa ed opportunità per lo sviluppo dell'economia locale.

Da quanto ho appena detto si capisce il perché della scelta dell'utilizzo coniugato come marchio De.Co. del logo Emys che è, ovvero, il marchio turistico della città di Albenga perché proprio vuole simbolizzare il binomio turismo peculiarità enogastronomiche del territorio che attraverso la De.Co. si vogliono promuovere e valorizzare sul mercato inteso, sia a livello commerciale, ma anche appunto a livello turistico.

Tutte le iniziative che sono state fatte dalla precedente Amministrazione Cangiano, come ad esempio, mi viene in mente l'adesione della nostra città alle città del vino, se prese

singolarmente, diciamo, possono sembrare anche degli spot, in realtà, diciamo, hanno una visione più ampia ed articolata ed è per questo che si è voluto ricondurre tutto ad un'unica visione che è quella del marchio turistico della nostra città.

Allo stesso scopo, tutte queste iniziative intendiamo fare anche come Amministrazione Tomatis.

L'approvazione di questo regolamento è un primo passo, sicuramente non sarà perfetto, sicuramente durante la sua applicazione ci troveremo a fare delle correzioni e delle aggiunte, ma nulla ci vieterà di farlo in seguito.

Lo step successivo sarà quello della nomina della commissione che poi è l'organo che si occuperà di esaminare le richieste d'iscrizione della De.Co., redigere il disciplinare di produzione che poi sarà convalidato dalla Giunta Comunale.

Ci tenevo e così concludo a ringraziare il vicesindaco Passino e l'assessore Pelosi che hanno lavorato insieme a me a questo regolamento, gli uffici comunali ed in particolar modo il dirigente Scardigno.

Aperta la discussione, intervengono successivamente:

CIANGHEROTTI (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Sono contento che finalmente questo regolamento viene portato in Consiglio Comunale, era il 9 aprile 2019 consigliera Calleri, quando è stata portata a firma mia e dell'allora consigliere Perrone perché questo regolamento volevamo iniziasse a fare la sua strada anche nel Comune di Albenga proprio perché segue le indicazioni della Regione ed hanno il merito i partiti che rappresentiamo sui banchi dell'opposizione, cioè la Lega per quanto riguarda l'istituzione dell'albo e Forza Italia con il consigliere regionale per quanto riguarda il discorso della regolamentazione.

E' stato portato in commissione, è un lavoro che ha fatto la Giunta Regionale e che noi arriviamo un po' in ritardo ad approvare, perché quando lei ancora non c'era l'assessore Passino all'epoca si prese l'impegno, se fosse stato eletto, di portarlo nel primo Consiglio Comunale.

Io sono contento anche se ad un anno di distanza che venga portato perché ci sono parecchi prodotti che possono essere in qualche modo promossi e promossi proprio grazie anche alla qualifica del marchio De.Co..

Mi spiace che sia stato subito incaricato e portato il logo pronto dando i soldi ad un professionista, fossi stato l'assessore Passino avrei chiesto ai ragazzi del liceo artistico di pensare ad un logo da abbinare a questa iniziativa, non tanto per i soldi, per i 130 euro che è costato questo logo, ma perché invece avrebbe impegnato in qualche modo i ragazzi che già sul discorso dell'agricoltura al liceo artistico si erano distinti collaborando con l'ente scuola e l'ente Amministrazione.

Credo che il regolamento sia condivisibile perché segue la falsariga del regolamento che avevamo messo agli atti e che opportunità rimettiamo agli atti questa sera in modo tale che questo discorso abbia una continuità logica anche dal punto di vista politico.

Mi permetto di suggerire anche se non è fondamentale, però viene costituita una commissione, io desidero emendare questo regolamento e chiedere che nell'ambito della commissione siano indicati un consigliere di maggioranza ed un consigliere di minoranza, in modo tale non vengano poi anche politicizzato ogni volta un prodotto che venga contraddistinto con la De.Co., ma che sia un lavoro di commissione che non abbia alcuna natura politica.

Il secondo punto che io ritengo un po' troppo aperto e sarebbe l'idea di precisare e quando si dice che il Comune, all'art. 10, comma 2, il Comune proprietario del logo De.Co. può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ritenga ciò utile ed opportuno.

Ecco, io però farei fatto salvo quello che, cioè che sia questa commissione a dire se il Comune intende utilizzarlo per qualche cosa, fatto salvo la valutazione in commissione, perché sia questa commissione che dia comunque quel proprio parere all'utilizzo del logo quando il Comune lo voglia utilizzare.

Quindi il ragionamento che voglio fare è quello di modificare l'art. 8, al comma 1, dove ci sono i rappresentanti di questa commissione, mi va benissimo se i consiglieri comunali di maggioranza, di minoranza possono partecipare senza diritto di voto, non ho la pretesa che ci sia questo discorso qua del voto e all'art. 10 sull'utilizzo del logo.

Per il resto Segretaria le chiedo di mettere agli atti la delibera e i due articoli che riguardano la paternità di questo regolamento che sta andando in giro per tutti i comuni e contento di votarlo. Grazie.

GUERRA (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Tanto ovviamente oltre a fare i complimenti al consigliere delegato Calleri e tutti quelli che con lei hanno lavorato per questo regolamento.

Sono contenta ovviamente e mi pare di capire che anche l'opposizione voterà questo regolamento che condivide e per dire la verità, poi ognuno penso che abbia pensato a queste cose, ma sono regolamenti ovviamente che ci sono in tanti comuni, ma penso che il merito sia la paternità, anche tu l'avrai copiato da qualche altro comune.

Il fatto che noi l'abbiamo adattato alla nostra realtà territoriale e soprattutto l'abbiamo portato a compimento, perché è vero che tutti hanno sempre delle belle idee, ma poi devono camminare sulle gambe di chi le ha.

Penso che istituire una delega per quella valorizzazione dei prodotti territoriali portati avanti tra l'altro da una persona che conosce anche per l'attività, non comunale, ma che la contraddistingue in questi anni e quindi sui prodotti tipici, si è sempre, insomma, considerata una valorizzazione della città di Albenga anche con la sagra e con altre attività penso che poi sia la cosa fondamentale.

Quindi tutto questo lavoro in un anno o in qualche mese perché poi purtroppo per fortuna in un anno ci sono tante cose da fare ed è stata portata avanti con grande serietà e grande attenzione a quello che sono i prodotti del nostro territorio, ovviamente, anch'io ne sottolineo l'importanza perché appunto leggendo anche un pò, visto che tutti ci siamo documentati è bello ed importante che una città come la nostra che ha tanti appuntamenti fieristici, di sagre, dove si valorizzano effettivamente i prodotti del territorio abbia anche un marchio che il Comune ne faccia poi pregio anche nei confronti delle altre città.

Tutti noi abbiamo degli amici che conoscono la nostra città per i prodotti tipici nostri e per i marchi, isola Gallinara, piuttosto che i 4 di Albenga.

Quindi credo che sia un valore importante, sulla questione della proposta, secondo me andava nella direzione opposta, nel senso che gli assessori sono ovviamente organi amministrativi e non vogliono certo condizionare se un prodotto debba ottenere la De.Co. da un punto di vista, secondo me, io penso che sia più valorizzante, più tecnico, la formulazione così come è stata fatta anche perché, insomma, commercio ed agricoltura ovviamente sono i due organi del comune, ma non ci sono consiglieri, quindi lo troverei anche sminuente dire mandiamo uno di maggioranza e minoranza, quando poi di fatto il programma deve essere prodotto quello della città.

Ci sono gli esperti del settore agroalimentare, tradizioni locali che penso che poi siano il vero fulcro di questa commissione e penso che gli assessori ovviamente ci debbano essere in rappresentanza del Comune, ma che sia un discorso più generale che poco penso c'entri con l'attività politica.

Quindi ovviamente penso che questo regolamento, questo emendamento possiamo lasciarlo così, ovviamente il consigliere Calleri ha detto prima, ma è nostra intenzione in questo anno, questo regolamento deve anche camminare.

Quindi se ci saranno degli aggiustamenti da fare, delle cose da fare penso che sia l'occasione un po' per tutti per dare idee, quindi facciamolo andare avanti, facciamolo applicare e poi vedremo se ci saranno delle modifiche in corso d'opera.

**PRESIDENTE** (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Ci sono altri interventi, nessuno. Allora mettiamo in votazione prima l'emendamento del consigliere Calleri.

*Si da atto che l'emendamento presentato dal consigliere Ilaria Calleri si riferisce all'integrazione di n. 2 documenti come parte integrante e sostanziale del provvedimento.*

A seguito di votazione, resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti:	n. 17
Astenuti:	n.==
Votanti:	n. 17

Voti favorevoli alla proposta:	n. 17
Voti contrari alla proposta	n.==

**Si da atto che l'emendamento viene approvato.**

A questo punto il Presidente mette in votazione l'emendamento presentato dal consigliere Ciangherotti.

A seguito di votazione, resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti:	n. 17
Astenuti:	n.==
Votanti:	n. 17

Voti favorevoli alla proposta:	n. 5
Voti contrari alla proposta	n. 12

(Riccardo Tomatis, Ilaria Calleri, Cangiano, Distilo, Gaia, Guerra, Isoleri, Munì, Radiuk, Ramò, Secco e Vio)

**Si da atto che l'emendamento viene respinto.**

Preso atto dell'esito della votazione sull'emendamento, il Presidente del Consiglio Comunale dà atto che la proposta di deliberazione in oggetto verrà posta in votazione nel testo così emendato.

Pertanto,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**INTESA** la relazione introduttiva da parte del consigliere delegato alla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio Ilaria CALLERI;

**TENUTO** conto degli interventi sviluppatasi nel corso del dibattito;

**PREMESSO** che l'Amministrazione Comunale intende rafforzare il proprio impegno nell'azione dello sviluppo del tessuto economico e sociale della propria comunità e, in tale ottica, ha deciso di avviare concrete iniziative a sostegno delle attività agroalimentari ed enogastronomiche tipiche del territorio, nonché di difesa della storia, delle tradizioni e saperi locali che costituiscono una sicura risorsa di valore economico, culturale e turistico;

**RICHIAMATI** l'art. 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il quale dispone che *"il Comune è l'Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo"* e l'art. 2 dello Statuto comunale, il quale prevede che *"il comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità"* ispirando la propria azione, tra l'altro, al *"recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, e del patrimonio storico, culturale ed artistico e delle tradizioni locali"* (art. 2, comma 3, lettera c);

**CONSIDERATO** che, alla luce dei principi sopra richiamati, il Comune individua tra i propri fini istituzionali:

- l'assunzione di adeguate iniziative dirette a riconoscere, sostenere e tutelare il proprio patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agroalimentari, gastronomiche ed artigianali, anche non alimentari, riferite alla produzione e preparazione di quei prodotti e specialità locali che siano meritevoli di tutela e valorizzazione in quanto rappresentanti dell'identità del territorio o per la loro tipicità o per il loro valore intrinseco;
- il sostegno e la promozione di iniziative a favore di sagre e manifestazioni, relative a detti prodotti, che siano motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di riconoscimento rappresentando un efficace strumento di promozione dell'immagine del Comune da cui possono derivare importanti occasioni di marketing territoriale con ricadute positive sull'intera comunità;

### **RILEVATO:**

- che recentemente anche la Regione Liguria, con la legge regionale 27.07.2018 n. 11, ha istituito il Registro dei comuni con prodotti De.Co. ai fini della valorizzazione, promozione e salvaguardia delle produzioni agroalimentari ed enogastronomie territoriali, della biodiversità, nonché di difesa della storia, delle tradizioni e sapori locali;
- che, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge regionale n. 11/2018, per De.Co. si intende la Denominazione Comunale deliberata dal Comune che attesta il legame fortemente identitario di un prodotto con il proprio territorio;
- che per prodotto si può intendere un prodotto enogastronomico, una ricetta, un prodotto ad alto valore storico della tradizione locale, una festa, una fiera, una sagra, oppure una particolare coltivazione, allevamento o di pesca caratteristico del territorio;

- che la De.Co. non è comunque intesa come marchio di qualità e neppure come uno di certificazione;

**ATTESO** che attraverso la De.Co. si mira a valorizzare nel tempo i prodotti che si identificano con la cultura, le tradizioni e gli usi locali, a tutelare la storia, il patrimonio culturale, le tradizioni e i sapori legati alle produzioni tipiche, a valorizzare prodotti rappresentativi del territorio, nonché a promuovere la riconoscibilità degli stessi anche oltre il territorio della città di Albenga;

**CONSIDERATO** che, sulla scorta di tali considerazioni, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto quindi di istituire la Denominazione Comunale "De.Co." per i prodotti tipici e tradizionali del territorio, trattandosi di un innovativo strumento finalizzato a censire e valorizzare quei prodotti agro-alimentari ed enogastronomici che sono legati alla storia, alle tradizioni e alla cultura del territorio albenganese;

**RITENUTO** pertanto opportuno e necessario disciplinare la materia attraverso l'approvazione di uno specifico Regolamento sulla base e nel rispetto dei principi ed indirizzi recati dalla L.R. 11/2018, ai fini della tutela e della valorizzazione dei prodotti e delle attività di pregio agro-alimentari e artigianali locali che costituiscono una risorsa di valore identitario, culturale, storico, economico, turistico nonché uno strumento di promozione dell'immagine della città;

**VISTO** lo schema di Regolamento comunale per la valorizzazione delle attività agroalimentari e tradizionali locali e istituzione della denominazione comunale "De.Co.". composto di n. 14 articoli, nel testo che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO** il testo del citato Regolamento meritevole di approvazione e rispondente alle finalità sopra esposte;

**VISTA** la legge regionale 27.07.2018 n. 11, recante "Registro Regionale dei Comuni con prodotti De.Co.";

**VISTA** altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 864 del 14.10.2019, avente ad oggetto "Approvazione Registro Regionale dei Comuni con prodotti Denominazione comunale (De.Co.) e Regolamento regionale di iscrizione ai sensi della l.r. 11/2018";

**VISTA** la propria competenza al riguardo, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

**VISTI** i pareri preventivi favorevoli rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 dai Dirigenti dei servizi competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, allegati alla presente deliberazione;

**VISTO** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

A seguito di votazione, resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti:	n. 17
Astenuti:	n.==
Votanti:	n. 17
Voti favorevoli alla proposta:	n. 17
Voti contrari alla proposta	n.==

### **DELIBERA**

- 1. DI ISTITUIRE**, per le motivazioni meglio espresse in narrativa, la Denominazione Comunale "De.Co.", ai fini della valorizzazione delle attività tradizionali locali e dei prodotti agro-alimentari del territorio, nonché come strumento di promozione dell'immagine stessa del Comune;
- 2. DI APPROVARE** a tal fine il Regolamento comunale per la valorizzazione delle attività agroalimentari e tradizionali locali e istituzione della denominazione comunale "De.Co.", che si compone di n. 14 articoli e di n. 2 documenti che vengono allegati alla presente deliberazione per acquisirne parte integrante e sostanziale;
- 3. DI DEMANDARE** ai dirigenti competenti l'adozione di ogni eventuale ulteriore atto conseguente il presente provvedimento.

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGROALIMENTARI E TRADIZIONALI LOCALI E ISTITUZIONE DELLA DENOMINAZIONE COMUNALE “De.Co.”**

## **INDICE**

- Art. 1 Finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 Definizione di prodotto De.Co.
- Art. 3 Istituzione della De.Co.
- Art. 4 Istituzione del Registro comunale delle De.Co.
- Art. 5 Istituzione di un albo comunale delle iniziative, eventi e manifestazioni
- Art. 6 Requisiti per l’attribuzione della De.Co ai prodotti locali
- Art. 7 Procedura per l’attribuzione della De.Co.
- Art. 8 Commissione comunale della De.Co.
- Art. 9 Controlli e Revoca della De.Co.
- Art. 10 Logo De.Co. e modalità di utilizzo
- Art. 11 Iniziative comunali di promozione della De.Co.
- Art. 12 Tutele e garanzie
- Art. 13 Promozione di domande di attribuzione di altri marchi e riconoscimenti ufficiali ai prodotti locali
- Art. 14 Disposizioni finali

## **Art. 1**

### **Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento è adottato nel rispetto dei principi ed indirizzi recati dalla Legge Regionale 27 luglio 2018, n. 11 (Registro Regionale dei Comuni con prodotti De.Co.), ove è espressamente prevista la facoltà di riconoscere prodotti De.Co. da parte delle amministrazioni comunali mediante apposita delibera consiliare e rispettivo regolamento comunale.

2. Il Comune riconosce, ai sensi dell’art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera c) dello Statuto comunale, tra i propri fini istituzionali la tutela, la valorizzazione e anche l’assunzione di adeguate iniziative dirette a portare ogni forma d’intervento a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, ricette, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, rappresentano un vanto del territorio comunale, sono motivo di particolare interesse pubblico, costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell’immagine della città e che, come tali, meritevoli di valorizzazione.

3. In attuazione del principio di sussidiarietà sancito dall’art. 118 della Costituzione e dell’art. 13 del D.Lgs. 267/2000, il quale attribuisce ai comuni le funzioni di tutela e sviluppo del territorio, intesi anche come valorizzazione e promozione dei prodotti che su di esso si generano. Il Comune di Albenga intende curare e favorire, grazie alle iniziative di cui al comma 2, la promozione e lo sviluppo del proprio territorio attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse la capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute sulla comunità tutta.

4. Nel contempo il Comune di Albenga intende valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio ingauno.

5. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:

- a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e/o confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica e di promuoverne la protezione, nelle forme previste dalla legge, al fine di garantire il mantenimento delle loro peculiarità;
- b) dell'assunzione organizzativa, nell'ambito delle disponibilità finanziarie, di iniziative (quali eventi e manifestazioni pubbliche) volte alla valorizzazione di quei prodotti agro-alimentari locali e della relativa attività culturale ad essi connesse, che a motivo della loro espressione culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento;
- c) dell'intervento, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;
- d) della promozione e/o sostegno di iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti pubblici e privati singoli o associati, associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro- alimentari;
- e) della contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo
- f) del rilascio di un logo o marchio De.Co. al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione.

## **Art. 2**

### **Definizione del prodotto De.Co.**

1. Per prodotto De.Co., (Denominazione Comunale), si intende prodotto/ricetta/evento/tecnica ottenuto e/o realizzato sul territorio comunale secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, o che ad esse si rifanno, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento, e per questo caratteristiche e tipiche e possono essere :

- un prodotto agro-alimentare (vegetali freschi, vegetali secchi, conservati, condizionati e trasformati, confetture, prodotti animali freschi come carni, uova, pescato, ecc., prodotti animali condizionati o trasformati come salumi, formaggi e altri prodotti derivati dal latte, miele ecc., salse e condimenti, bevande analcoliche e alcoliche, estratti, sciroppi, liquori, cocktail, distillati, gasteropodi, molluschi, crostacei, bivalvi ecc., prodotti del bosco raccolti manualmente in stagione confezionati e venduti direttamente);
- gastronomico-ricetta (si intendono quei prodotti ottenuti dalla elaborazione di prodotti primari secondo specifiche procedure tra cui paste fresche, prodotti della panetteria, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria, della gelateria, piatti tradizionali della cucina, ecc.);
- prodotto artigianale (qualunque prodotto, realizzato attraverso la manualità e la creatività di un produttore o da un gruppo di produttori);
- eventi (festa paesana, festa patronale, fiera, sagra, ecc.);
- tecnica di coltivazione;
- tecnica di allevamento;
- tecnica di pesca.

2. L'aggettivo "tipico" è inteso come sinonimo di "tradizionale", attribuendovi lo stesso significato di cui al comma precedente.

### **Art. 3** **Istituzione della De.Co.**

1. Per i fini di cui al presente regolamento è istituita la De.Co. (Denominazione Comunale), per attestare l'identità dei prodotti ed il loro legame storico culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale del Comune di Albenga.

2. La De.Co. non è intesa come un marchio di qualità e neppure come uno di certificazione, ma quale attestazione del legame fortemente identitario di un prodotto come definito nel precedente art. 2 con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale della Città di Albenga.

3. Attraverso la De.Co. si mira a:

- a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
- b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali, attraverso anche forme di collaborazione con enti ed associazioni particolarmente interessate alla cultura delle attività agroalimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali;
- c) valorizzare e promuovere il territorio, anche dal punto di vista culturale e turistico, in linea con le finalità dello Statuto comunale.

4. La De.Co. come pure il relativo logo o marchio, sono di esclusiva proprietà del Comune di Albenga. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito a sensi di legge.

### **Art. 4** **Istituzione del Registro Comunale delle De.Co.**

1. Viene istituito, presso il competente Ufficio comunale in materia di commercio, un apposito registro pubblico in cui vengono inseriti i prodotti agro-alimentari, gastronomici, artigianali e le tecniche che per la loro tipicità, le loro caratteristiche e/o interesse culturale, che ottengono il riconoscimento della De.Co.

2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.

3. Il registro si compone di due sezioni, una dedicata ai prodotti che ottengono la De.Co ed una dedicata all'annotazione delle imprese che, per ciascun prodotto, ottengono il diritto ad utilizzare il logo De.Co. di cui al successivo art. 10.

4. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:

- a) i prodotti a Denominazione Comunale (De.Co.);
- b) le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co sui loro prodotti in quanto rispondenti al disciplinare-tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva), anche se non hanno la

sede legale nella città di Albenga purché abbiano laboratorio di produzione o unità locale di commercializzazione nella città di Albenga;

c) gli estremi della delibera di Giunta Comunale che dispone l'iscrizione dei prodotti e le eventuali successive modificazioni.

5. L'iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie:

- un prodotto agro-alimentare (vegetali freschi, vegetali secchi, conservati, condizionati e trasformati, confetture, prodotti animali freschi come carni, uova, pescato, ecc., prodotti animali condizionati o trasformati come salumi, formaggi e altri prodotti derivati dal latte, miele ecc., salse e condimenti, bevande analcoliche e alcoliche, estratti, sciroppi, liquori, cocktail, distillati, gasteropodi, molluschi, crostacei, bivalvi ecc., prodotti del bosco raccolti manualmente in stagione confezionati e venduti direttamente);
- gastronomico-ricetta (si intendono quei prodotti ottenuti dalla elaborazione di prodotti primari secondo specifiche procedure tra cui paste fresche, prodotti della panetteria, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria, della gelateria, piatti tradizionali della cucina, ecc.);
- prodotto artigianale (qualunque prodotto, realizzato attraverso la manualità e la creatività di un produttore o da un gruppo di produttori);
- tecnica di coltivazione;
- tecnica di allevamento;
- tecnica di pesca.

6. L'elencazione di cui al comma precedente ha comunque carattere indicativo e non esaustivo, per cui possono ottenere la De.Co. anche prodotti di altre tipologie, se in possesso dei requisiti a tale fine richiesti.

7. Possono ottenere l'iscrizione al Registro Comunale delle De.Co. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti ed associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti – di cui al comma 1 – nell'ambito del Comune di Albenga, anche se non vi hanno sede legale.

8. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 7, la Giunta Comunale può consentire, per singoli prodotti, e con provvedimento motivato, che l'iscrizione al Registro Comunale delle De.Co. sia estesa anche ad imprese di produzione operanti nelle zone limitrofe al territorio comunale, con esclusione delle attività di vendita al dettaglio e ristorazione, purché sia garantito lo stretto legame identitario del prodotto con le tradizioni e la realtà produttiva della città di Albenga ed i prodotti facilmente reperibili nel territorio comunale; la concessione della deroga deve risultare dal disciplinare di produzione.

9. Su proposta della Commissione di cui al successivo art. 8, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale che operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.

10. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.Co. anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.

11. Una stessa impresa può ottenere la De.Co. per più prodotti diversi.

12. Per ogni prodotto De.Co. è istituito un fascicolo, con tutta la documentazione ad esso relativa.

## **Art. 5**

### **Istituzione di un albo delle iniziative, eventi e manifestazioni**

1. Viene istituito, presso il competente Ufficio comunale in materia di commercio, un apposito albo comunale in cui vengono iscritte le relative iniziative e manifestazioni riguardanti le attività gastronomiche e le produzioni agro-alimentari, che a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dal Comune stesso o da altri soggetti, volte alla valorizzazione e promozione:
  - a) di prodotti De.Co. come definito nel precedente art. 2 e riconosciuto attraverso l'iscrizione al registro di cui al precedente art. 4;
  - b) dei prodotti tipici locali, insigniti di marchi comunitari ufficiali;
  - c) di altri prodotti tipici locali;
  - d) di prodotti tipici regionali e/o italiani in genere, quando la manifestazione sia comunque radicata sul territorio del Comune, tanto da costituire un'iniziativa consolidata e tradizionale;
  - e) della tradizione storica e culturale della città di Albenga.
3. L'iscrizione vale anche per le edizioni successive della stessa manifestazione fino a che permangano i requisiti che hanno consentito di concederla.
4. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'albo, il Comune può richiedere agli organizzatori, a ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione dei relativi requisiti.
5. L'iscrizione decade automaticamente, qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno due anni consecutivi, fatta salva comunque la possibilità di riottenerla, in caso l'iniziativa venga organizzata nuovamente.
6. L'elenco ufficiale delle varie iniziative da iscrivere nell'albo è approvato dalla Giunta Comunale, su proposta della commissione di cui all'art. 8 ed è soggetto a periodico aggiornamento.
7. L'uso improprio del logo di cui art. 10 può comportare la cancellazione dall'albo.
8. L'iscrizione è concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno 10 anni consecutivi.

## **Art. 6**

### **Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali**

1. I prodotti che si fregiano della De.Co. devono essere prodotti nell'ambito del territorio del Comune di Albenga - fatto salvo i casi in deroga di cui art. 4, comma 8 - ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali ingaune.
2. La De.Co. può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità e le miscele per gli impasti devono essere esclusivamente con ingredienti ammessi alla normativa vigente.

3. Non è consentito in ogni caso l'utilizzo di prodotti OGM e devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione, etichettatura e tutte le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.

4. Per i prodotti ortofrutticoli e cerealicoli anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.Co., devono essere osservate tutte le norme del settore agro alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.

5. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto, deve essere specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o eventualmente di altra indicazione territoriale di provenienza.

#### **Art. 7**

#### **Procedura per l'attribuzione della De.Co.**

1. Le segnalazioni relative ai prodotti da iscrivere nel registro De.Co. possono essere avanzate da chiunque ritenga di promuoverle.

2. Il Comune può procedere direttamente d'ufficio alla proposta di iscrizione di un prodotto nel registro De.Co. attivando opportune verifiche e contatti con singoli soggetti o imprese interessate e promuovendo eventualmente, apposite ricerche, anche avvalendosi di esperti qualificati o dell'associazionismo locale.

3. Per ottenere l'attribuzione della De.Co. e l'iscrizione nel relativo registro è necessario presentare apposita domanda - come da modello allegato al presente Regolamento - al competente Ufficio comunale in materia di commercio e corredata da una adeguata documentazione diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, indicante obbligatoriamente i seguenti elementi:

- a) nome del prodotto/ evento/tecnica;
- b) area di produzione, di realizzazione e di uso;
- c) area di interesse/ mercato;
- d) dimensione del coinvolgimento Socio-economico realizzato dal prodotto/evento/tecnica; indicare anche con parametri numerici/economici, le dimensioni degli areali mercati, imprese, aziende, turisti etc.. coinvolti;
- e) descrizione generale delle caratteristiche del prodotto;
- f) metodo di coltivazione/ produzione/ preparazione (compresi ingredienti e quantità). In alternativa per eventi le modalità organizzative, cerimone e rituali collegati.. in relazione alle tecniche descrizione delle varie fasi e impiego di strumentalizzazione specifica etc.;
- g) ricerca storico-culturale e documentale della tradizione, ritenuta importante ai fini dell'iscrizione indicando specificatamente e obbligatoriamente da quanto la coltivazione/produzione avviene;
- h) documentazione fotografica del prodotto/evento/tecnica;
- i) elenco dei produttori/organizzatori/utilizzatori che richiedono la De.Co. o del singolo richiedente con i relativi dati e contatti;
- l) qualunque altra indicazione ritenuta importante.

4. Sull'ammissibilità dell'iscrizione nel registro De.Co. si pronuncia una apposita Commissione comunale di cui art. 8 che esamina la documentazione allegata alla richiesta e si pronuncia di norma entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

5. Ai fini della valutazione, la Commissione potrà richiedere, qualora lo ritenesse necessario, effettuare sopralluoghi, controlli e richiedere ulteriori elementi informativi.
- 6 La Commissione di cui art. 8 sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.Co., e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari e, ove ritenuto necessario, un disciplinare di produzione.
7. Completata l'istruttoria, la Commissione rassegnerà le proprie proposte alla Giunta Comunale che deciderà in merito all'iscrizione del prodotto nel registro De.Co, approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinare di produzione dei singoli prodotti.
8. L'accoglimento della richiesta è comunicato al richiedente, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data), e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo.
9. L'eventuale decisione negativa dovrà essere congruamente motivata.
10. L'iscrizione nel registro De.Co. non comporta oneri per il richiedente né per l'impresa.
11. Alla medesima procedura soggiace anche ogni eventuale successiva modifica della scheda identificativa e del disciplinare di produzione del prodotto De.Co.
12. Qualora la segnalazione di cui al comma 1 provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all'iscrizione nel registro De.Co., con l'iscrizione del prodotto è disposta anche quella dell'impresa.
13. Per la segnalazione e domande previste dal presente articolo deve essere utilizzato il modello allegato al presente regolamento.

## **Art. 8**

### **Commissione comunale della De.Co.**

1. L'esame delle richieste di iscrizione nel registro della De.Co. è affidato ad un'apposita Commissione nominata dal Sindaco e presieduta dal Sindaco stesso, o da un suo delegato, che ne è componente di diritto, ed è così composta:
  - Assessore competente al Commercio;
  - Assessore competente all'Agricoltura;
  - n. 2 esperti del settore agro-alimentare e gastronomico locale;
  - n. 1 esperto di tradizioni locali;
  - n. 1 esperto del settore produttivo e commerciale del territorio cittadino;
  - dirigente dell'Ufficio comunale preposto al commercio, o suo delegato, per gli aspetti tecnico-amministrativi.
2. Potranno essere invitati a partecipare al lavoro della Commissione, di volta in volta e senza diritto di voto, uno o più esperti in possesso di comprovate professionalità e/o particolari conoscenze, in relazione allo specifico prodotto oggetto di richiesta di iscrizione.

3. La Commissione resta in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.
4. Svolge funzioni di segretario verbalizzante della Commissione un dipendente della struttura comunale.
5. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti. Gli esperti invitati a partecipare non sono computati ai fini del quorum costitutivo e/o deliberativo.
6. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

#### **Art. 9**

#### **Controlli, sanzioni e revoca della De.Co.**

1. I controlli sull'osservanza del presente Regolamento e dei disciplinari di produzione o delle indicazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti possono essere effettuati, oltre che dal personale della Polizia Municipale, anche dai componenti della Commissione di cui all'art. 8, nonché da altri soggetti incaricati dalla stessa Commissione o direttamente dal Comune avvalendosi di altre forze di Polizia e altre autorità deputate al controllo igienico-sanitario e alimentare.
2. Il controllo sull'origine del prodotto può essere effettuato su campioni scelti a caso, direttamente presso l'azienda o sul mercato. Se richiesta l'impresa è tenuta a produrre prova documentata circa l'origine dei prodotti contrassegnati con il logo o marchio De.Co. o venduti come tali.
3. Il gestore dell'Azienda è obbligato, qualora fosse richiesto, a consentire alle persone incaricate l'accesso ai luoghi di coltivazione al fine di provare l'origine dei prodotti, nonché l'accesso ai locali di lavorazione, imballaggio, deposito e vendita dei prodotti De.Co.
4. L'Amministrazione comunale si riserva di perseguire a termini di legge ogni abuso concernente l'utilizzazione del logo De.Co., sia nelle Aziende di produzione che sui mercati.
5. Costituiscono causa di revoca della De.Co. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
  - a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
  - b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co.;
  - c) la perdita dei requisiti previsti e richiesti per la De.Co.;
  - d) l'uso difforme o improprio del logo De.Co. - di cui al successivo articolo 10 - accertato dal Comune, anche su segnalazione della Commissione, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento, nei termini fissati;
  - e) l'accertamento di gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie o in materia di sicurezza ed etichettatura dei prodotti.
  - f) l'accertamento di frodi.
6. Le infrazioni rilevate dagli organi di controllo, anche su segnalazioni di terzi, devono essere documentate con mezzi idonei e comunicate con prontezza all'amministrazione comunale.

7. La Commissione formula il parere solo dopo aver ascoltato in contraddittorio il trasgressore e l'organo di controllo che ha rilevato le infrazioni.
8. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento e previo parere obbligatorio e motivato della Commissione, sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del logo De.Co.
9. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.Co. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.
10. La cancellazione dal registro o la sospensione dell'iscrizione non comportano alcun indennizzo per l'impresa.

### **Art. 10 Logo De.Co. e modalità di utilizzo**

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'art. 4 nonché le iniziative di cui all'art. 5 viene ideato un apposito logo identificativo a colori approvato dalla Giunta comunale, definendone le caratteristiche grafiche e cromatiche.
2. Il Comune di Albenga proprietario del logo De.Co. può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ritenga ciò utile ed opportuno.
3. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.Co." e del relativo logo identificativo ai soggetti iscritti nell'albo comunale delle iniziative, eventi e manifestazioni di cui al precedente articolo 5 ed al registro De.Co. di cui al precedente articolo 4.
4. L'uso del logo può essere concesso, previa espressa richiesta e alle medesime condizioni, anche alle imprese che commercializzano o somministrano prodotti De.Co., anche se nel registro è iscritta, per quel prodotto, l'impresa produttrice.
5. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.Co., nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali, o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli.
6. Il logo De.Co. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile. L'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano generare confusione con il logo De.Co.
7. Il logo De.Co. può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, sul nastro adesivo, sulla carta intestata, nelle vetrofanie e sul materiale pubblicitario e promozionale di ogni genere e forma di comunicazione (cataloghi, depliant, pubblicità televisiva, redazionale, a mezzo stampa, in fiere ed esposizioni, ecc...).
8. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto potrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore.
9. La frutta e la verdura potranno essere venduti in sacchetti e borsine di carta e/o altro materiale con stampato a colori o in bianco e nero il logo De.Co.

10. Eventuali eccezioni possono e devono essere approvate dalla commissione di cui all'art 8.
11. È vietato l'impiego di appellativi atti ad esaltare la qualità, quali "super", "eccellenze", ecc...
12. L'utilizzo del logo De.Co. è gratuito.
13. L'uso difforme o improprio del logo De.Co. può comportare la cancellazione dall'albo o dal registro di iscrizione.
14. È vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.Co. da parte di soggetti non autorizzati; ogni abuso verrà perseguito a termini di legge.
15. Tali disposizioni valgono anche per l'utilizzo del logo De.Co. in materia di pubblicità di eventi che hanno ottenuto la concessione al suo utilizzo.

#### **Art. 11**

#### **Iniziative comunali di promozione della De.Co.**

1. Il Comune assicura, mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità, la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, altresì, ricerca ai fini De.Co. forme di collaborazione e favorisce forme di coordinamento con enti, organismi e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle locali attività gastronomiche e agro-alimentari che hanno tra i propri fini la promozione, la divulgazione e le difese delle produzioni locali, attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali e dallo Statuto comunale.
4. Nell'ambito della Biblioteca comunale viene dato spazio documentale vario e di testimonianze, aperto alla consultazione del pubblico, anche alle pubblicazioni di espressione giornalistica, afferenti alla cultura del prodotto riconosciuto De.Co., compreso l'elenco dei prodotti iscritti al Registro comunale De.Co. di cui all'art. 4, favorendone la conoscenza da parte della collettività anche ai fini di studio e ricerca
5. Il Comune si riserva la facoltà di subordinare l'iscrizione al Registro De.Co. a condizioni particolari, quali la destinazione del prodotto, in via preferenziale, al mercato locale o altre forme finalizzate a radicare le iniziative sul territorio, garantendone maggiormente la tipicità e la capacità a contribuire alla promozione del territorio e delle sue specificità.
6. La creazione di una sezione dedicato alla De.Co e l'inserimento di tutti i prodotti agro-alimentari, gastronomici e artigianali, delle ricette, eventi, tecniche e delle aziende che hanno ricevuto tale riconoscimento, all'interno del sito internet turistico ufficiale della città di Albenga, ovvero [www.scoprialbenga.it](http://www.scoprialbenga.it).

#### **Art. 12**

#### **Tutele e garanzie**

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti i prodotti tipici e le attività gastronomiche e agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

#### **Art. 13**

##### **Promozione di domande di attribuzione di altri marchi e riconoscimenti ufficiali ai prodotti locali**

1. Il Comune, per propria iniziativa o su proposta di organizzazioni di produttori interessati o di altri soggetti, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove e sostiene la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla specifica normativa, al Ministero delle Politiche agricole e/o alla Regione e/o agli altri Organi competenti della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta (D.O.P.) o della indicazione geografica protetta (I.G.P) o della attestazione di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari del territorio.

2. Il Comune sosterrà inoltre le richieste per l'attribuzione di ulteriori attestati e riconoscimenti, di rilievo sovra comunale, ai prodotti a denominazione De.Co. nei confronti degli Enti e degli Organismi competenti.

#### **Art. 14**

##### **Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 99 del vigente Statuto comunale, entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito dell'art. 1, ancorché non espressamente previste.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alla vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia. Eventuali disposizioni del presente Regolamento non conformi alla predetta normativa ed agli emanandi atti attuativi delle disposizioni di cui alla citata L.R. 11/2018 saranno immediatamente disapplicati.

5. Le disposizioni del presente Regolamento si ispirano ai principi di cui alle norme statali e regionali vigenti; conseguentemente queste costituiscono un limite rispetto alla disciplina in esso prevista e all'applicazione del Regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.



Guida di stile  
marchio De.Co

## Introduzione

---

L'Amministrazione Comunale ha tra i propri fini istituzionali la tutela, la valorizzazione e anche l'assunzione di adeguate iniziative dirette a portare ogni forma d'intervento a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agroalimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, ricette, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale rappresentano un vanto del territorio comunale, sono motivo di particolare interesse pubblico, costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine della città e che, come tali, meritano di valorizzazione.



## Composizione



*Tartaruga Emys*



*Isola Gallinara*



*Campi coltivati*

Il marchio De.Co è una diretta evoluzione del marchio di promozione turistica Emys, costruito combinando le sagome di una tartaruga Emys, dell'Isola Gallinara e di campi coltivati, a significare la diretta relazione con il territorio. La palette di colori usata si ispira ai colori della tartaruga Emys e a quelli del paesaggio: colline, spiaggia, mare.



RGB 40, 72, 84  
CMYK 84, 55, 46, 42  
HEX #284864


RGB 0, 14, 54  
CMYK 85, 10, 100, 10  
HEX #008d36

RGB 149, 193, 31  
CMYK 50, 0, 100, 0  
HEX #95c1f

RGB 222, 220, 0  
CMYK 20, 0, 100, 0  
HEX #dedc00

RGB 130, 208, 145  
CMYK 50, 0, 0, 0  
HEX #82d0f5

## Spazio vitale



Lo schema illustra lo spazio minimo da lasciare tra il marchio e i lati della pagina o tra il marchio e altri elementi grafici. Il marchio va centrato relativamente alla parte circolare.

$$b = a \times 2$$

## Marchio: usi e varianti

(01)



---

La versione base (01) può essere utilizzata su sfondo bianco o su colori chiari

(02)



---

La versione (02) è da utilizzare in quei casi dove non sia possibile l'uso del colore, come ad esempio incisioni, insegne tagliate al laser, prespazati in PVC adesivo, ecc.

## Marchio: usi e varianti



---

La versione badge (03) è da utilizzarsi su sfondi scuri o su fotografie e grafiche

LORIS BOTTELLO  
design studio

Reg. Rapalline, 86 - 17031 Albenga (SV)

+39 346 4751433

hello@lorisbottello.com

www.lorisbottello.com

(facsimile di domanda da compilare in bollo)

Al signor Sindaco

Del Comune di Albenga

Oggetto: Richiesta De.Co.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

a \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_

- nella qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta

\_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_ prov \_\_\_\_\_

P.IVA n. \_\_\_\_\_

Num di telefono \_\_\_\_\_ PEC e/o e-mail \_\_\_\_\_

- altro (singolo individuo)

Segnala

Ai fini dell'attribuzione della De.Co. il seguente prodotto/ evento/ tecnica:

Denominazione: \_\_\_\_\_

Chiede

- l'iscrizione nel registro De.Co. del suddetto prodotto/ evento/ tecnica
- l'iscrizione nel registro De.Co. del suddetto prodotto/ evento/ tecnica e del proprio nominativo con possibilità di utilizzare il relativo logo
- che la ditta venga iscritta nel registro comunale De.Co. per il suddetto prodotto con possibilità di utilizzare relativo logo

Allega alla presente richiesta i seguente documenti: (1)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(1) Allegare ed indicare obbligatoriamente, come da elenco dell'art. 7 comma 3 del Regolamento, tutto quanto possa essere utile alla Commissione Comunale – di cui art 8 –

Data, \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

## COMUNE DI ALBENGA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

OGGETTO: Regolamento comunale per la valorizzazione delle attività agroalimentari e tradizionali locali e istituzione della denominazione comunale "De.Co" - Approvazione.

### PARERE TECNICO:

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, sulla proposta indicata in oggetto.

Addì 19 GIU 2020




IL DIRIGENTE DI AREA  
(Dott. Emanuele SCARDIGNO)

### PARERE CONTABILE:

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal d.l. 10.10.2012 n. 174, convertito in legge 07.12.2012 n. 213, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, la quale comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.


Addì 19 GIU 2020




IL DIRIGENTE DI AREA  
(Dott. Massimo SALVATICO)

Del ché si è redatto il presente verbale, per l'oggetto sopra indicato, contraddistinto dal n. **43** in data **26.06.2020**, che viene sottoscritto dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale.

IL PRESIDENTE  
(Geom. Diégo DISTILO)



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Anna NERELLI)

<p>(Registro Pubblicazioni n. <u>2288</u>)</p> <p>Su attestazione del Messo Comunale certifico che il presente atto trovasi in corso di pubblicazione per gg. 15 (quindici) a far tempo dal</p> <p style="text-align: center;"><u>- 9 LUG 2020</u></p> <p>Albenga, <u>- 9 LUG 2020</u></p> <p style="text-align: center;"> IL SEGRETARIO GENERALE</p>	<p>Il presente atto, pubblicato senza reclamo alcuno dal _____</p> <p>al _____,</p> <p>non essendo soggetto a controllo, è divenuto esecutivo a termini dell'art. 134 - comma 3° - del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, in data _____</p> <p>Albenga, _____</p> <p style="text-align: center;">IL SEGRETARIO GENERALE</p>
--	---